

Protocollo di intesa di cooperazione Tra

Il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università della Campania "L. Vanvitelli" (d'ora in poi DiLBeC), con sede in Via Raffaele Perla 21, C.A.P. 81055, C.F. 02044190615, Pec: dip.lettereebeniculturali@pec.unicampania.it nella persona del Direttore del Dipartimento Prof.ssa Maria Luisa Chirico

e

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli (80131), Via Miano n. 2, C.F. n. 95219190634, Pec: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Dott. Sylvain Bellenger, nato a Valognes (Francia), il 29/4/1955, codice fiscale BLL SLV 55D 29Z 110D, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede.

Premesso che

1. l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica in conformità con quanto disposto dall'art. 33 comma 6 della costituzione italiana e dalla legge 168/1989 concernente l'autonomia delle Università;
2. all'Università compete la funzione istituzionale di espletare il servizio pubblico di educazione superiore e della ricerca scientifica, stabilendo anche relazioni con altri istituti accademici, culturali o scientifici, di nazionalità italiana o straniera;
3. il Museo e Real Bosco di Capodimonte, quale Museo dotato di autonomia speciale e rilevante interesse nazionale, è un'istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo ed in quanto tale, assicura una stretta relazione con il territorio favorendo la realizzazione di progetti di valorizzazione per la promozione culturale del patrimonio artistico di propria competenza ;
4. Tra le attività di valorizzazione cui è preordinata la funzione del Museo rientrano quelle di cui agli artt. 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, che promuovono la sottoscrizione di accordi e di iniziative in concorso con le Università funzionali alla promozione ed al sostegno di ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale del territorio, ed alla sua diffusione.

Considerato che

- È intento dei soggetti firmatari collaborare congiuntamente, ciascuno secondo le rispettive specificità e competenze, alla realizzazione di progetti comuni aventi ad oggetto la promozione dello studio e della corretta conservazione del patrimonio artistico culturale nonché la sua valorizzazione.
- L'Università comprende nei suoi Dipartimenti corsi e discipline di studio mirati alla conservazione, diagnostica e valorizzazione dei Beni Culturali nonché laboratori e luoghi per la ricerca scientifica applicata ai beni culturali.
- Il Museo e Real Bosco di Capodimonte vanta una delle collezioni di opere d'arte più vaste d'Italia, ed ha intento di porre in essere una campagna di studio di alcune delle opere maggiormente rappresentative dell'intero patrimonio artistico di sua competenza.

- Le parti intendono dar luogo ad una cooperazione interdisciplinare con particolare attenzione al campo della ricerca della diagnostica dei beni culturali sui dipinti appartenenti al Museo anche attraverso l'impiego della nuova strumentazione portatile dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'.
- La cooperazione fra il Museo e l'Università della Campania Luigi Vanvitelli si prefigge altresì lo scopo di produrre pubblicazioni innovative e interdisciplinari di alto livello.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Qualunque modifica dei termini del presente accordo non potrà aver luogo e non potrà essere approvata, se non mediante atto sottoscritto da tutte le Parti

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente protocollo è finalizzato a promuovere e sviluppare la ricerca interdisciplinare applicata ai Beni Culturali, sulla base della reciprocità e dell'interesse comune delle Parti, funzionale ad una conoscenza più approfondita della storia dell'arte, delle società e delle tecniche necessarie ad assicurare una migliore conservazione del patrimonio culturale.

Articolo 3 -Forme della collaborazione

Per l'obiettivo di questa convenzione, le due Parti si impegnano a costruire una collaborazione reciproca che si avvale delle nuove tecnologie per la caratterizzazione dei materiali dell'Arte, volta alla ricerca della storia e della conservazione delle opere analizzate, a partire dalle seguenti azioni:

- discussione fra le parti per stabilire gli oggetti della ricerca, sulla base delle domande poste dalla storia dell'arte e dagli archivi documentari,
- analisi non invasive delle opere, esclusivamente presso il Museo,
- interpretazione delle risultanze tecniche da parte degli storici e dei restauratori del Museo, e da parte degli operatori scientifici e storici del Dipartimento, valutando insieme la documentazione esistente.

Articolo 4 -Elaborazione del programma scientifico

Le Parti elaborano un programma scientifico preciso volto a stabilire preventivamente e di comune accordo:

- a) le opere da studiare
- b) le tecniche di indagine diagnostica da utilizzare

Per la definizione del detto programma scientifico l'Università ed il Museo designano come propri referenti - per concordare i tempi, l'impostazione e lo sviluppo delle attività di ricerca, valutare l'opportunità e, se del caso, le modalità di coinvolgimento di altri soggetti, sulla base del presente accordo attuativo - rispettivamente:

- Il Prof. Andrea Zezza, nella sua qualità di Professore Associato nella Università degli studi della Campania L. Vanvitelli.
- La Dott.ssa Angela Cerasuolo, nella qualità di Funzionario Resp. del Dipartimento di Restauro del Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Articolo 5 -Ruoli e Attività

IL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE si occuperà principalmente di:

- mettere a disposizione dei ricercatori i laboratori di restauro ove saranno allocate le opere oggetto di studio e di analisi;
- provvedere all'eventuale movimentazione delle opere individuate nel progetto scientifico al fine di permetterne l'analisi;
- coordinare con il proprio personale tutte le operazioni necessarie all'esecuzione delle indagini diagnostiche ed all'attività di ricerca.

Il DiLBeC si occuperà principalmente di:

- Eseguire a sue spese e con proprio materiale ed attrezzature le indagini diagnostiche sulle opere prescelte nell'ambito del progetto scientifico;
- mettere a disposizione del progetto proprio personale specializzato;
- cooperare, durante l'esecuzione delle indagini e delle ricerche sulle opere, con il personale del Museo e Real Bosco di Capodimonte;

Articolo 6 - Assicurazione

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo e che avrà accesso ad i locali del Museo.

Il Museo garantisce analoga copertura assicurativa per i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

L'Università garantisce altresì idonea copertura assicurativa in ordine ai tecnici che verranno impiegati per le attività di diagnostica ed alle attrezzature all'uopo utilizzate per le indagini.

Articolo 7 - Proprietà intellettuale

Ognuna delle Parti mantiene la proprietà delle conoscenze, brevettate o meno, che esse avevano precedentemente all'entrata in vigore della presente convenzione, o che esse detengono al di fuori del quadro della convenzione stessa. All'altra parte non viene attribuito alcun diritto sulle predette conoscenze in virtù della presente convenzione.

I risultati (informazioni e conoscenze tecniche e/o scientifiche, brevettate o no, di seguito definiti Risultati) ottenuti nel quadro della presente convenzione appartengono in comproprietà alle Parti. Entrambe le parti sopportano le spese relative alla protezione di questi risultati e percepiscono eventuali diritti d'autore alle stesse condizioni.

Ogni parte può utilizzare gratuitamente i Risultati ottenuti nel quadro della presente convenzione per le necessità delle proprie ricerche.

Articolo 8 - Riservatezza dei dati

Le Parti si impegnano a mantenere segrete le informazioni di qualunque natura che sia stata loro segnalata come confidenziale, o che esse possano aver raccolto in occasione del contatto con i servizi offerti dall'altra Parte, ad eccezione di quelle:

- che sono di dominio pubblico o che vi ricadono diversamente attraverso la Parte destinataria dell'informazione
- che sono già in possesso o comunicate alla Parte da terzi non tenuti al segreto

L'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo sarà mantenuto in ogni caso per un periodo di due (2) anni da contarsi dalla data di scadenza della presente convenzione.

L'obbligo alla riservatezza non costituisce ostacolo al dovere che ricade su ogni persona partecipante allo Studio di produrre una relazione di avanzamento all'Istituto cui appartiene, nella misura in cui questa comunicazione non costituisce una divulgazione ai sensi della legge sulla proprietà industriale.

Articolo 9 - Pubblicazioni

Ogni pubblicazione o comunicazione di informazioni su questo partenariato da parte di una delle Parti, dovrà ricevere, per la durata della presente convenzione e nei sei mesi successivi alla sua scadenza, l'accordo scritto dell'altra Parte che farà conoscere la propria decisione in un lasso di tempo massimo di due mesi a contarsi dalla domanda. Passato questo lasso di tempo, in mancanza di risposta, l'accordo sarà considerato acquisito.

Ogni pubblicazione o comunicazione di informazioni relative alla presente collaborazione dovrà portare la menzione di ciascuna delle Parti.

Articolo 10 - Durata

Questo accordo entrerà in vigore alla data della firma dell'ultima delle Parti per la durata di 3 anni e potrà essere prolungato a richiesta delle due Parti.

Articolo 11 - Limiti dell'accordo

La cooperazione deve attenersi ai limiti fissati dal presente accordo e da futuri accordi attuativi nell'ambito delle attività culturali, di insegnamento, di formazione e di ricerca sottoscritti dalle Parti.

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti, salvo che gli stessi non prevedano la compartecipazione ai medesimi programmi di ricerca. In tale ultimo caso, l'ente che si intende associare dovrà ottenere il previo gradimento formale dell'altra Parte.

Articolo 12 - Recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo o della proroga annuale, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso. Gli accordi scientifici, didattici e di ricerca realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Ogni emendamento al presente testo, concordato fra le Parti, dovrà essere formulato per iscritto.

Articolo 13 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso, con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Articolo 14 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'esecuzione del presente Accordo quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia relativa all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo quadro presso l'autorità giudiziaria competente

secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 15 - Registrazione

Il presente protocollo è firmato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale dalle Parti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Il Direttore del DILBEC
Prof.ssa Maria Luisa Chirico

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte
Il Direttore
Dott. Sylvain Bellenger

Luogo e data

Luogo e data



DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2019-07-29 12:48:54 (UTC)

File verificato: C:\Users\m.pascariello\Downloads\Capodimonte.pdf (6).p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 29/07/2019 12:00:23

Dati del certificato del firmatario BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES:

Nome, Cognome: SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Organizzazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Numero 19267101
identificativo:
Data di scadenza: 05/12/2021 23:59:59
Autorita' di ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,
certificazione: Certification AuthorityC,
, IT
Documentazione del <https://ca.arubapec.it/cps.html>
certificato (CPS):
Identificativo del OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
CPS:

Firmatario 2: CHIRICO MARIA LUISA
Firma verificata: OK
Verifica di validita' Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
online: 29/07/2019 12:49:58

Dati del certificato del firmatario CHIRICO MARIA LUISA:

Nome, Cognome: MARIA LUISA CHIRICO
Organizzazione: UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI
Numero 3924404
identificativo:
Data di scadenza: 11/02/2021 10:07:05
Autorita' di Poste Italiane EU Qualified Certificates CA, Poste Italiane
certificazione: S.p.A.,
, IT



mentazione del
Dike6 - Esito verifica firma digitale

<https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCAcps.pdf>

Identificativo del

OID 0.4.0.194112.1.2

CPS:

Identificativo del

OID 0.4.0.2042.1.2

CPS:

Identificativo del

OID 1.3.76.48.1.2.3.3

CPS:

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006